

Causa C-202/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

28 marzo 2023

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Minden (Germania)

Data della decisione di rinvio:

28 ottobre 2022

Ricorrente:

M.E.O.

Convenuta:

Repubblica federale di Germania

(omissis)

VERWALTUNGSGERICHT MINDEN

Ordinanza

(omissis)

Nel procedimento giurisdizionale amministrativo instaurato da

M. E. O.,

ricorrente,

(omissis)

contro

la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesministerium des Innern (Ministero federale dell'Interno), rappresentato a sua volta dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati), (omissis)

convenuta,

in materia
di diritto di asilo (Libano)
nella specie: rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea

il 28 ottobre 2022, la Prima Sezione del Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden)

(omissis) [aspetti processuali]

(omissis) [composizione del collegio giudicante]

ha così deciso:

(omissis) [aspetti processuali]

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera q), di detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale una domanda di protezione internazionale presentata in detto Stato membro deve essere respinta come inammissibile se già in precedenza il richiedente ha presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro e la procedura è stata sospesa dall'altro Stato membro in ragione della rinuncia da parte del richiedente alla procedura in tale Stato.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera q), di detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale una domanda di protezione internazionale presentata in detto Stato membro deve essere respinta come inammissibile se già in precedenza il richiedente ha presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro e la procedura è stata sospesa dall'altro Stato membro in ragione della rinuncia da parte del richiedente alla procedura in tale Stato, benché la procedura di asilo in quest'altro Stato membro possa ancora essere riaperta da quest'ultimo se il ricorrente ne fa ivi istanza.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se, nel quadro della decisione su una domanda di protezione internazionale, il diritto dell'Unione stabilisca il momento dirimente per stabilire se una procedura di asilo in precedenza sospesa in un altro Stato membro possa ancora essere

riaperta o se tale questione debba essere definita soltanto in base al diritto nazionale.

4) Qualora si debba rispondere alla terza questione nel senso che il diritto dell'Unione contiene delle prescrizioni al riguardo:

Nel quadro della decisione su una domanda di protezione internazionale, quale sia, in base alle prescrizioni del diritto dell'Unione, il momento dirimente per stabilire se una procedura di asilo in precedenza sospesa in un altro Stato membro possa ancora essere riaperta.

Motivi:

- 1 A. Il ricorrente è un cittadino libanese e, in base alle risultanze di un estratto del registro dello stato di famiglia libanese, è nato il 23 febbraio 1989. Il 2 marzo 2020, il ricorrente entrava nella Repubblica federale di Germania e richiedeva asilo in detto stesso giorno. Il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (in prosieguo: il «Bundesamt») registrava la sua domanda formale di asilo il 30 aprile 2020. Una ricerca Eurodac del Bundesamt restituiva una risposta pertinente di categoria 1 per la Polonia. Con lettera del 29 aprile 2020 le autorità polacche accettavano la richiesta di ripresa in carico del Bundesamt.
- 2 Con provvedimento del 25 giugno 2020, il Bundesamt respingeva la domanda del ricorrente come inammissibile, stabiliva che non sussisteva alcuna causa ostativa all'espulsione a norma dell'articolo 60, paragrafi 5 e 7, prima frase, dell'Aufenthaltsgesetz (legge tedesca in materia di soggiorno; in prosieguo: l'«AufenthG») e disponeva la sua espulsione in Polonia. Nella motivazione, il Bundesamt sosteneva che la Polonia sarebbe competente per l'espletamento della procedura di asilo del ricorrente. Il 6 luglio 2020, il ricorrente proponeva ricorso avverso detto provvedimento, notificatogli in data 1° luglio 2020, e presentava altresì domanda di provvedimenti provvisori. Qualche giorno più tardi, il Bundesamt comunicava alle autorità polacche che un trasferimento non sarebbe stato in quel momento possibile, poiché sarebbe stata presentata un'impugnazione con efficacia sospensiva. Con ordinanza del 31 luglio 2020, il Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tribunale amministrativo di Düsseldorf) respingeva la domanda di provvedimenti provvisori del ricorrente. A metà settembre 2020 veniva comunicato al Bundesamt che il ricorrente si trovava, con effetto immediato in «Kirchenasyl» (asilo ecclesiastico). A inizio novembre 2020 il Bundesamt comunicava alle autorità polacche che l'effetto sospensivo era venuto meno al 31 luglio 2020, ma che un trasferimento non era stato in quel momento possibile a causa dell'intervenuta fuga del ricorrente; il termine di trasferimento scadeva, quindi, il 31 gennaio 2022.
- 3 Con lettera del 2 febbraio 2021, il Bundesamt revocava il provvedimento del 25 giugno 2020 in ragione della sopravvenuta scadenza del termine di trasferimento. A fronte di una richiesta di informazioni rivolta dal Bundesamt alle autorità polacche, queste ultime comunicavano - con lettera del 28 aprile 2021 - che la

procedura di asilo avviata dal ricorrente in Polonia sarebbe stata sospesa il 20 aprile 2020. Il ricorrente avrebbe potuto riassumere detta procedura di asilo entro nove mesi e, quindi, entro gennaio 2021.

- 4 Con provvedimento del 14 luglio 2021, inviato mediante lettera raccomandata consegnata all'ufficio postale il 16 luglio 2021, il Bundesamt respingeva nuovamente la domanda di asilo del ricorrente come inammissibile, stabiliva che non sussisteva alcuna causa ostativa all'espulsione a norma dell'articolo 60, paragrafi 5 e 7, prima frase, dell'AufenthG, e minacciava il ricorrente di disporre l'allontanamento verso il Libano. Il Bundesamt motivava la propria decisione sostanzialmente come segue: a norma dell'articolo 71a, paragrafo 1, dell'Asylgesetz (AsylG) non dovrebbe essere espletata nessun'altra procedura di asilo. La procedura di asilo avviata dal ricorrente in Polonia si sarebbe conclusa in maniera infruttuosa. Non sussisterebbero motivi che giustificano la riapertura del procedimento ai sensi dell'articolo 51, paragrafi da 1 a 3, del Verwaltungsverfahrensgesetz (legge tedesca sul procedimento amministrativo, VwVfG) e non sarebbero sopravvenute modifiche, né nella situazione di fatto, né in quella di diritto. Il ricorrente non avrebbe nemmeno prodotto alcun nuovo mezzo di prova.
- 5 Il 27 luglio 2021 il ricorrente ha proposto ricorso avverso detta decisione.
- 6 Con ordinanza del 31 agosto 2021 (omissis) il giudice del rinvio ha riconosciuto efficacia sospensiva al ricorso proposto avverso il provvedimento di allontanamento contenuto nella decisione impugnata motivando, sostanzialmente, sulla base del fatto che - alla luce delle considerazioni svolte dalla Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione») sulla nozione di domanda reiterata nel quadro del procedimento C-8/20, che la Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») non avrebbe ivi meglio esaminato - sussisterebbero seri dubbi quanto alla compatibilità dell'articolo 71a dell'AsylG con il diritto dell'Unione. Con ordinanza del 18 ottobre 2021 il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento di ricorso alla luce della causa C-497/21 pendente dinanzi alla Corte. Dopo che, nella sentenza del 22 settembre 2022, nella causa C-497/21, la Corte aveva lasciato aperta la relativa questione, il giudice del rinvio ha disposto la ripresa del procedimento.
- 7 B. La controversia deve essere sospesa e si rende necessario disporre il rinvio alla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE affinché essa si pronunci sulle questioni riportate nel dispositivo, vertenti sull'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e sull'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU L 180, pag. 60, cosiddetta direttiva procedure; in prosieguo: la «direttiva 2013/32/UE»). Le questioni sottoposte sono rilevanti ai fini della definizione della controversia e necessitano di un chiarimento da parte della Corte.
- 8 I. Il quadro normativo nazionale è strutturato come segue.

- 9 1. Se, dopo l'esito negativo di una procedura di asilo in un paese terzo sicuro (articolo 26a dell'AsylG) soggetta alle disposizioni del diritto dell'Unione europea sulla competenza per l'espletamento delle procedure di asilo, lo straniero presenta un'altra domanda di asilo, secondo il diritto nazionale si tratta di una seconda domanda (articolo 71a, paragrafo 1, dell'AsylG). L'esame di una seconda domanda avviene, al pari dell'esame di una domanda reiterata (articolo 71, paragrafo 1, dell'AsylG), in due fasi: la prima fase riguarda la questione se debba essere espletata un'ulteriore procedura di asilo (articolo 71a, paragrafo 1, dell'AsylG). Le condizioni che giustificano l'espletamento di un'ulteriore procedura di asilo si evincono – per quanto qui di rilievo – dall'articolo 51, paragrafi 1 e 2, del VwVfG. Qualora non sussista alcun motivo per l'espletamento di un'ulteriore procedura di asilo, la seconda domanda deve essere respinta come inammissibile (articolo 29, paragrafo 1, punto 5, dell'AsylG); in tal caso, in deroga all'articolo 31, paragrafo 2, dell'AsylG, i motivi dedotti dal richiedente a giustificazione del suo timore di subire, nel suo paese di origine, atti di persecuzione o gravi danni, non devono essere ulteriormente esaminati, ma deve essere verificata la sussistenza di cause ostative all'espulsione ai sensi del diritto nazionale (articolo 31, paragrafo 3, dell'AsylG). Il procedimento instaurato a seguito della seconda domanda è così concluso, fatto salvo un controllo giurisdizionale. Per contro, qualora sussista un motivo che giustifichi l'esperimento di un'ulteriore procedura di asilo, la seconda domanda è ammissibile e l'autorità competente deve esaminare, nel corso della seconda fase, se al richiedente debbano essere concessi lo status di rifugiato o, in subordine, lo status di protezione sussidiaria.
- 10 La differenza tra una domanda reiterata (articolo 71, paragrafo 1, dell'AsylG) e una seconda domanda (articolo 71a, paragrafo 1, dell'AsylG) consiste nel fatto che la prima procedura di asilo è stata espletata, nel caso di una domanda reiterata, in Germania e nel caso di una seconda domanda in un paese terzo sicuro.

V. VG Schleswig (Tribunale amministrativo di Schleswig), ordinanza di rinvio del 16 agosto 2021 – 9 A 178/21 –, ECLI:DE:VGSH:2021:0816.9A178.21.00, juris punto 20.

- 11 Lo scopo dell'articolo 71a dell'AsylG è di equiparare la seconda domanda alla domanda reiterata e, quindi, di equiparare la decisione del paese terzo in materia di asilo a una decisione del Bundesamt in tale materia.

V. BT-Drs. 12/4450, pag. 27; BVerwG (Corte amministrativa federale), sentenza del 14 dicembre 2016 – 1 C 4.16 –, ECLI:DE:BVerwG:2016:141216U1C4.16.0, punto 30.

- 12 Alla luce della pregressa giurisprudenza della Corte, è chiaro che l'articolo 71a, paragrafo 1, dell'AsylG non trova applicazione quando il paese terzo non è uno Stato membro dell'Unione europea

– V. sentenza della Corte del 20 maggio 2021 – C-8/20 –, ECLI:EU:C:2021:404, punti 31 e segg. (domanda di asilo respinta dalla Norvegia) [–]

- 13 o quando si tratta sì di uno Stato membro che non è, tuttavia, vincolato alla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 (GU L 337, pag. 9, cosiddetta direttiva qualifiche; in prosieguo: la «direttiva 2011/95/UE»).

V. sentenza della Corte del 22 settembre 2022 – C-497/21 –, ECLI:EU:C:2022:721, punti 36 e segg. (Domanda di asilo respinta dalla Danimarca).

- 14 Per contro, ad oggi, la Corte ha lasciato espressamente aperta la questione se la nozione di «domanda reiterata» di cui all'articolo 2, lettera q), e all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE possa essere applicata a livello transnazionale.

V. sentenze della Corte del 20 maggio 2021 – C-8/20 –, ECLI:EU:C:2021:404, punti 30 e 40, e del 22 settembre 2022 – C-497/21 –, ECLI:EU:C:2022:721, punti 36 e 46.

- 15 Tale questione si pone in due diverse fattispecie: nel primo caso, l'autorità competente di un altro Stato membro ha esaminato nel merito la domanda di asilo ivi presentata e l'ha respinta con decisione definitiva. Questa fattispecie è oggetto di un procedimento che il giudice del rinvio ha già rinviato alla Corte con ordinanza di rinvio del 28 ottobre 2022 (1 K 1829/21.A) (causa numero: C-123/23). Il presente procedimento verte sul secondo caso, in cui l'autorità competente dell'altro Stato membro ha deciso di sospendere la procedura di asilo ivi espletata perché il richiedente vi ha rinunciato.

- 16 2. Le pertinenti disposizioni del diritto nazionale prevedono quanto segue:

17 Articolo 26a dell'AsylG (Paesi terzi sicuri)

18 (...)

- 19 (2) Sono paesi terzi sicuri, oltre agli Stati membri dell'Unione europea, quelli elencati nell'allegato I. (...)

20 Articolo 29 dell'AsylG (Domande inammissibili)

- 21 (1) Una domanda di asilo è inammissibile quando:

22 (...)

- 23 5. in presenza di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 71 o di una seconda domanda ai sensi dell'articolo 71a, non deve essere avviata un'ulteriore procedura di asilo.

- 24 (...)
- 25 Articolo 31 dell'AsylG (Decisioni del Bundesamt sulle domande di asilo)
- 26 (...)
- 27 (2) Le decisioni relative alle domande di asilo ricevibili e quelle adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, devono precisare espressamente se allo straniero viene concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria e se egli viene riconosciuto quale soggetto legittimato a beneficiare del diritto di asilo. (...)
- 28 (3) Nei casi di cui al paragrafo 2 e nelle decisioni concernenti domande di asilo irricevibili occorre accertare se ricorrano le condizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 5 o 7, dell'Aufenthaltsgesetz. (...)
- 29 Articolo 33 dell'AsylG (Rinuncia alla procedura)
- 30 (1) La domanda di asilo si considera come ritirata se lo straniero ha rinunciato alla procedura.
- 31 (2) La rinuncia alla procedura si presume se lo straniero
- 32 1. non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la domanda a norma dell'articolo 15 o non è comparso al colloquio a norma dell'articolo 25,
- 33 2. è fuggito oppure
- 34 3. (...)
- 35 La presunzione ai sensi della prima frase non opera se lo straniero dimostra immediatamente che l'omissione di cui alla prima frase, punto 1, o la condotta di cui alla prima frase, punti 2 e 3, erano imputabili a circostanze fuori dalla sua sfera di controllo. Se lo straniero fornisce tale prova, è necessario proseguire il procedimento. (...)
- 36 (5) Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3, il Bundesamt sospende la procedura di asilo. Uno straniero la cui procedura di asilo sia stata sospesa ai sensi della prima frase può chiedere la riassunzione del procedimento. La domanda deve essere proposta personalmente all'ufficio distaccato del Bundesamt collegato al centro di accoglienza in cui lo straniero era tenuto a risiedere prima della sospensione della procedura. Se lo straniero presenta una nuova domanda di asilo, tale domanda si considera come domanda ai sensi della seconda frase. Il Bundesamt riprende l'esame dalla fase in cui la procedura era stata sospesa. In deroga alla quinta frase, la procedura di asilo non deve essere riassunta e la domanda ai sensi della seconda o della quarta frase deve essere trattata come domanda reiterata (articolo 71) se
- 37 1. la procedura di asilo è stata sospesa almeno nove mesi prima della presentazione della domanda, oppure

- 38 2. la procedura di asilo era già stata riassunta ai sensi di detta disposizione.
- 39 (...)
- 40 Articolo 71 dell'AsylG (Domanda reiterata)
- 41 (1) Se, dopo il ritiro o il rigetto definitivo di una domanda di asilo precedente, lo straniero presenta un'ulteriore domanda di asilo (domanda reiterata), deve essere espletata una nuova procedura di asilo solo se sono soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 51, paragrafi da 1 a 3, del *Verwaltungsverfahrensgesetz*; il Bundesamt è competente per l'esame della domanda (...)
- 42 Articolo 71a dell'AsylG (seconda domanda)
- 43 (1) Se, dopo l'esito negativo di una procedura di asilo in un paese terzo sicuro (articolo 26a) al quale si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione europea sulla competenza per l'espletamento delle procedure d'asilo o con il quale la Repubblica federale di Germania ha concluso un trattato internazionale in materia, lo straniero presenta nel territorio federale tedesco una domanda di asilo (seconda domanda), si procede a un'ulteriore procedura di asilo solo se la Repubblica federale di Germania è competente per l'espletamento della procedura d'asilo e se sono soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 51, paragrafi da 1 a 3, del *Verwaltungsverfahrensgesetz*; il Bundesamt è competente per l'esame della domanda.
- 44 (...)
- 45 Articolo 77 dell'AsylG (Decisione del Tribunale)
- 46 (1) Nelle controversie disciplinate dalla presente legge, il Tribunale si basa sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'ultima udienza; se la decisione non è preceduta da un'udienza, il momento rilevante è quello in cui viene adottata la decisione. (...)
- 47 Articolo 51 del *VwVfG* (Revisione del procedimento)
- 48 (1) Su istanza dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta a decidere in merito all'annullamento o alla modifica di un atto amministrativo non impugnabile, se:
- 49 1. dopo l'adozione dell'atto amministrativo, gli elementi di fatto o di diritto sui quali esso si basa sono mutati a favore dell'interessato;
- 50 2. sono emersi nuovi elementi di prova, i quali avrebbero condotto a una decisione più favorevole all'interessato;
- 51 3. (...)

- 52 (2) La domanda è ammissibile solo se l'interessato non poteva, non per sua colpa grave, far valere il motivo per la riassunzione nella precedente procedura, in particolare, mediante impugnazione.
- 53 II. Le questioni di cui al dispositivo richiedono un chiarimento e sono rilevanti ai fini della decisione.
- 54 1. La prima e la seconda questione sono rilevanti ai fini della decisione poiché, allo stato attuale dei fatti e della controversia, ricorrono le condizioni previste dall'articolo 71a, paragrafo 1, dell'AsylG per il rigetto della domanda di asilo del ricorrente come inammissibile. La convenuta è competente per l'espletamento della procedura di asilo del ricorrente (a.). Sussiste anche una procedura di asilo conclusa in maniera infruttuosa in un altro Stato membro (b.). Allo stato attuale dei fatti e della controversia non ricorrono le condizioni per l'espletamento di un'ulteriore procedura di asilo (c.). Pertanto, il ricorso proposto avverso il punto 1 della decisione impugnata dovrebbe essere respinto alla luce della normativa nazionale. Per contro, la decisione impugnata dovrebbe essere integralmente annullata se l'articolo 71a, paragrafo 1, dell'AsylG non fosse compatibile con il diritto dell'Unione e dovesse pertanto essere disapplicato. In tal caso, il Bundesamt dovrebbe esaminare d'ufficio se occorra riconoscere al ricorrente protezione internazionale.
- 55 a. La convenuta è divenuta competente per l'espletamento della procedura di asilo del ricorrente con il decorso del 31 gennaio 2021. In tale giorno scadeva il termine semestrale per il trasferimento del ricorrente in Polonia con conseguente trasferimento della competenza in capo alla convenuta. Ciò in forza dell'articolo 29, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (GU L 180, pag. 31, il cosiddetto regolamento Dublino III; in prosieguo: il «regolamento 604/2013»).
- 56 Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, prima frase, del regolamento 604/2013, il termine semestrale di trasferimento inizia a decorrere dall'accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte delle autorità dell'altro Stato membro. Le autorità polacche hanno accettato la richiesta di ripresa in carico del Bundesamt il 29 aprile 2020. Il termine di trasferimento sarebbe pertanto scaduto il 29 ottobre 2020. Tuttavia, il decorso del termine è stato interrotto dalla tempestiva presentazione della domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al Verwaltungsgericht Düsseldorf.
- V. BVerwG (Corte amministrativa federale), sentenze del 26 maggio 2016 – 1 C 15.15 –, ECLI:DE:BVerwG:2016:260516U1C15.15.0, punto 12, e del 26 gennaio 2021 – 1 C 42.20 –, ECLI:DE:BVerwG:2021:260121U1C42.20.0, punto 23.
- 57 Il termine di trasferimento ha iniziato a decorrere ex novo all'atto dell'emanazione della decisione del 31 luglio 2020 con cui la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta

– V. BVerwG (Corte amministrativa federale), sentenze del 26 maggio 2016 – 1 C 15.15 –, ECLI:DE:BVerwG:2016:260516U1C15.15.0, punti 11 e 12, e del 26 gennaio 2021 – 1 C 42.20 –, ECLI:DE:BVerwG:2021:260121U1C42.20.0, punto 23 –,

58 cosicché il termine di trasferimento è scaduto solo il 31 gennaio 2021. Il fatto che, da metà settembre 2020, il ricorrente non si trovasse più nel luogo di soggiorno che gli era stato assegnato, bensì in «Kirchenasyl» non comporta un prolungamento del termine di trasferimento a 18 mesi ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, seconda alternativa, del regolamento 604/2013. Giacché il ricorrente aveva comunicato al Bundesamt il suo luogo di soggiorno, non si può ritenere che egli fosse fuggito ai sensi di detta disposizione.

V. BVerwG (Corte amministrativa federale), sentenza del 26 gennaio 2021 – 1 C 42.20 –, ECLI:DE:BVerwG:2021:260121U1C42.20.0, punti 24 e segg.

59 b. La procedura di asilo del ricorrente avviata in Polonia si è conclusa in maniera infruttuosa ai sensi dell'articolo 71a, paragrafo 1, dell'AsylG. Quale Stato membro dell'Unione europea, cui si applica il regolamento (UE) n. 604/2013, la Polonia è un paese sicuro ai sensi dell'articolo 71a, paragrafo 1, dell'AsylG. Una procedura di asilo espletata in un altro Stato membro è conclusa in maniera infruttuosa a norma dell'articolo 71a, paragrafo 1, dell'AsylG anche quando la domanda di asilo introduttiva di detta procedura di asilo è considerata come ritirata mediante rinuncia e una riassunzione (= riapertura) della procedura è esclusa. In tale contesto, la questione se la procedura di asilo introdotta in un altro Stato membro possa essere riassunta (= riaperta) e non possa quindi essere (ancora) considerata come definitivamente chiusa, va definita sulla base del diritto dell'altro Stato membro, nel caso di specie, quindi, del diritto polacco.

V. BVerwG (Corte amministrativa federale), sentenza del 14 dicembre 2016 – 1 C 4.16 –, ECLI:DE:BVerwG:2016:141216U1C4.16.0, punti da 29 a 31.

60 Quale sia, in base al diritto nazionale, il momento pertinente per stabilire se la procedura di asilo introdotta in un altro Stato membro vada considerata come definitivamente conclusa, è un aspetto controverso nella giurisprudenza e nella dottrina. Quali potenziali momenti sono presi in considerazione la data di presentazione di una domanda di asilo in Germania (nella specie: il 2 marzo 2020 o il 30 aprile 2020 – a seconda che si debba far riferimento alla data della prima richiesta di asilo o a quella della presentazione della domanda formale di asilo dinanzi al Bundesamt),

– v., ad esempio, VG Braunschweig (Tribunale amministrativo di Braunschweig), sentenza del 4 gennaio 2022 – 2 A 168/18 –, ECLI:DE:VGBRAUN:2022:0104.2A168.18.00, juris punto. 30; VG Hamburg (Tribunale amministrativo di Amburgo), sentenza del 25 febbraio 2022 – 8 A 1051/21 –, ECLI:DE:VGHH:2022:0225.8A1051.21.00, juris punti 23 e segg.; Schleswig-Holsteinisches OVG (Tribunale amministrativo

- superiore del Land dello Schleswig-Holstein, ordinanza del 30 gennaio 2023 – 1 LA 85/22 –, ECLI:DE:OVGSH:2023:0130.1LA 85.22.00 –, juris punti 7 e segg. –,
- 61 la data del trasferimento della competenza per l'espletamento della procedura di asilo del ricorrente (nella specie: il 31 gennaio 2021)
- v., ad esempio, VGH Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore del Land Baden-Württemberg), sentenza del 29 aprile 2015 – A 11 S 121/15 –, ECLI:DE:VGHBW:2015:0429.A11S121.15.0A, juris punto 36; Bayerischer VGH (Tribunale amministrativo superiore del Land Baviera), sentenza del 3 dicembre 2015 – 13a B 15.50069 e a. –, ECLI:DE:BAYVGH:2015:1203.13AB15.50069.0A, juris punto 25; OVG Bremen (Tribunale amministrativo superiore del Land Brema), sentenza del 3 novembre 2020 – 1 LB 28/20 –, ECLI:DE:OVGHB:2020:1103.1LB28.20.00, juris punti 32 e segg.; VG Bremen (Tribunale amministrativo di Brema), ordinanza del 21 dicembre 2021 – 5 V 2053/21 –, ECLI:DE:VGHB:2021:1221.5V2053.21.00, juris punto 29 –
- 62 o la data di adozione della decisione del Bundesamt sulla domanda di asilo del ricorrente (nella specie: il 14 luglio 2021) o la data della decisione dell'autorità giudiziaria.
- (omissis) [rinvio alla dottrina nazionale] –.
- 63 A parere del giudice del rinvio, in base al diritto nazionale occorre fare riferimento al momento del trasferimento della competenza.
- 64 In base ad esso, la procedura di asilo avviata in Polonia è definitivamente conclusa ai sensi dell'articolo 71a, paragrafo 1, dell'AsylG. Dalla comunicazione delle autorità polacche al Bundesamt del 28 aprile 2021 risulta che, in data 20 aprile 2020, dette autorità hanno sospeso la procedura di asilo del ricorrente avviata in Polonia in quanto il ricorrente si trovava dall'inizio di marzo 2020 in Germania. Alla data pertinente, il 31 gennaio 2021, la procedura di asilo avviata in Polonia risulta definitivamente conclusa anche in considerazione del fatto che essa poteva essere riassunta in detto paese solo sino al 20 gennaio 2021. Ciò si evince, ancora una volta, dalla comunicazione delle autorità polacche del 28 aprile 2021, ai sensi della quale una procedura di asilo in Polonia può essere riassunta solo entro un termine di nove mesi a decorrere dalla sua sospensione.
- 65 c. Allo stato attuale dei fatti e della controversia non ricorrono le condizioni per l'espletamento di un'ulteriore procedura di asilo. In particolare, detta situazione non è variata in maniera significativa a favore del ricorrente. In base a un'interpretazione dell'articolo 51, paragrafo 1, punto 1, del VwVfG conforme al diritto dell'Unione, una siffatta variazione deve essere riconosciuta quando sono emersi o sono stati dedotti nuovi elementi o risultanze che aumentano in modo

significativo la probabilità che al richiedente debba essere riconosciuta protezione internazionale.

V. VG Minden (Tribunale amministrativo di Minden), sentenza del 21 giugno 2022 – 1 K 2351/20.A –, ECLI:DE:VGMI:2022:0621.1K2351.20A.00, juris punti 31 e seg.; VG Köln (Tribunale amministrativo di Colonia), ordinanza del 3 agosto 2022 – 20 L 800/22.A –, ECLI:DE:VGK:2022:0803.20L800.22A.00, juris punti 18 e segg.

- 66 «Nuovi» ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE non sono soltanto quegli elementi o risultanze sopravvenuti dopo la conclusione definitiva della procedura che ha avuto ad oggetto la precedente domanda di asilo, ma anche gli elementi o le risultanze che già esistevano prima della conclusione di tale procedura, ma che non sono stati allora invocati dal richiedente.

V. sentenza della Corte del 9 settembre 2021 – C-18/20 –, ECLI:EU:C:2021:710, punto 44.

- 67 Tuttavia, eventuali nuovi elementi o risultanze devono essere presi in considerazione solo quando il richiedente non poteva, non per sua colpa grave, far valere detti elementi o risultanze nella prima procedura o in un procedimento giudiziario che vi ha fatto seguito. Ciò emerge dall'esplicito rinvio nell'articolo 71, paragrafo 1, dell'AsylG all'articolo 51, paragrafo 2, del VwVfG, con cui il legislatore nazionale si è avvalso, in conformità del diritto dell'Unione, del potere discrezionale riconosciutogli dall'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva 2013/32/UE.

V. VG Düsseldorf (Tribunale amministrativo di Düsseldorf), ordinanza del 24 gennaio 2022 – 1 L 34/22.A –, ECLI:DE:VGD:2022:0124.1L34.22A.00, juris punti 6 e seg.; VG Minden (Tribunale amministrativo di Minden), sentenza del 21 giugno 2022 – 1 K 2351/20.A –, ECLI:DE:VGMI:2022:0621.1K2351.20A.00, juris punti 34 e segg.

- 68 L'articolo 71, paragrafo 1, prima frase, dell'AsylG, e l'articolo 51, paragrafo 2, del VwVfG sono, anche per il resto, compatibili con il diritto dell'Unione. Non vi osta il fatto che la formulazione dell'articolo 51, paragrafo 2, del VwVfG («colpa grave») si discosta da quella dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva 2013/32/UE («alcuna colpa»). La prima di dette disposizioni avvantaggia il richiedente e non può, quindi, essere contestata dal punto di vista del diritto dell'Unione (articolo 5 della direttiva 2013/32/UE).

V. VG Minden (Tribunale amministrativo di Minden), sentenze del 10 febbraio 2022 – 2 K 41/19.A –, ECLI:DE:VGMI:2022:0210.2K41.19A.00, juris punti 45 e segg., e del 21 giugno 2022 – 1 K 2351/20.A –, ECLI:DE:VGMI:2022:0621.1K2351.20A.00, juris punti 34 e segg.

- 69 Alla luce di quanto precede, il ricorrente non ha dedotto nuovi elementi o nuove risultanze che giustifichino l'espletamento di un'ulteriore procedura di asilo. In base al verbale del suo colloquio dinanzi al Bundesamt, nel motivare la sua domanda di asilo il ricorrente si riferisce unicamente ad eventi verificatisi prima della sua partenza dal Libano. Tali eventi possono costituire nuovi elementi o nuove risultanze solo se non sono stati da lui ancora dedotti in Polonia. Tuttavia, se così fosse, non si comprenderebbe perché egli sia stato impossibilitato, senza sua colpa grave, a dedurre dette circostanze nel quadro della procedura di asilo avviata in Polonia o [in] un procedimento giudiziale che vi abbia fatto seguito.
- 70 2. Anche la terza e la quarta questione sono rilevanti ai fini della decisione. La risposta alla questione se la procedura di asilo avviata in Polonia sia definitivamente conclusa dipende dal momento cui occorre fare riferimento nel rispondere a detta questione. Come già osservato, quali possibili momenti vengono presi in considerazione la data di presentazione della prima domanda di asilo in Germania, la data di presentazione della domanda formale di asilo in Germania, la data del trasferimento in capo alla Germania della competenza per l'espletamento della procedura di asilo del ricorrente e la data di adozione della decisione del Bundesamt sulla domanda di asilo del ricorrente o la data della decisione dell'autorità giudiziaria.
- 71 Se si dovesse fare riferimento alla data della prima richiesta di asilo (2 marzo 2020) o alla data di presentazione della domanda formale di asilo dinanzi al Bundesamt (30 aprile 2020), la procedura di asilo avviata in Polonia non sarebbe definitivamente chiusa, poiché detta procedura di asilo in Polonia – come già osservato – poteva ancora essere riassunta sino al 20 gennaio 2021. Non ricorrerebbero pertanto le condizioni di cui all'articolo 71a, paragrafo 1, dell'AsylG e la decisione impugnata dovrebbe essere annullata. Per contro, se si dovesse fare riferimento alla data di trasferimento della competenza per l'espletamento della procedura di asilo del ricorrente (31 gennaio 2021) o a un momento successivo, la procedura di asilo avviata in Polonia sarebbe definitivamente conclusa poiché, a tale data, detta procedura non poteva più essere riassunta. Ricorrerebbero, quindi, le condizioni di cui all'articolo 71a, paragrafo 1, dell'AsylG e il ricorso proposto avverso il punto 1 della decisione impugnata dovrebbe essere respinto.
- 72 III. Il giudice del rinvio formula le seguenti osservazioni sulle questioni sollevate.
- 73 Sulla prima questione
- 74 a. Il fatto che lo Stato membro che ha sospeso la prima procedura di asilo del ricorrente in ragione della rinuncia alla procedura da parte di quest'ultimo e lo Stato membro che ha respinto come inammissibile l'ulteriore domanda di asilo del ricorrente non coincidano, non osta a un rigetto dell'ulteriore domanda di asilo come inammissibile. In linea con le conclusioni formulate dall'avvocato generale Saugmandsgaard Øe nel procedimento C-8/20 (ECLI:EU:C:2021:221), il giudice del rinvio accoglie un'applicazione transnazionale della nozione di domanda

reiterata disciplinata nell'articolo 2, lettera q), nell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e negli articoli da 40 a 42 della direttiva 2013/32/UE. Ai fini di un'ulteriore motivazione, e per evitare ripetizioni, si rimanda in toto alle considerazioni dell'avvocato generale Saugmandsgaard Øe nel procedimento C-8/20 (paragrafi da 49 a 86) e alle considerazioni svolte dal giudice del rinvio nell'ordinanza del 28 ottobre 2022 – 1 K 1829/21.A (punti da 56 a 62) a loro integrazione.

- 75 b. Nemmeno l'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE osta al rigetto come inammissibile della domanda di asilo presentata dal ricorrente in Germania. Tuttavia, la fattispecie in esame, in cui un richiedente ha già proposto in precedenza domanda di asilo in un altro Stato membro e la procedura è stata sospesa dall'altro Stato membro in ragione della rinuncia da parte del richiedente a detta procedura in tale Stato ricade nella formulazione dell'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE.

In tal senso, correttamente, VG Cottbus (Tribunale amministrativo di Cottbus), ordinanza del 12 gennaio 2015 – 3 L 193/14.A –, ECLI:DE:VGCOTTB:2015:0112.3L193.14.A.0A, juris punto 23.

- 76 L'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE stabilisce che la nozione di «domanda reiterata» indica un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l'autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE. Laddove il richiedente abbia ritirato implicitamente la sua domanda o abbia rinunciato ad essa, l'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/32/UE accorda all'autorità competente due possibilità: essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di asilo previo adeguato esame del merito. L'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE («abbia respinto») si riferisce soltanto alla seconda di queste opzioni («respingere»), ma non alla prima («sospendere»).
- 77 Tuttavia, l'articolo 28, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2013/32/UE prevede che, alle condizioni ivi disciplinate, a prescindere dai presupposti di cui all'articolo 2, lettera q), della direttiva medesima, un'ulteriore domanda di asilo «può essere trattata come domanda reiterata e sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41». Le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2013/32/UE sono qui soddisfatte: le autorità polacche hanno sospeso la procedura di asilo ivi avviata poiché il ricorrente ha implicitamente ritirato la sua domanda di asilo presentata in Polonia, soggiornando in Germania e omettendo di portare avanti la sua procedura di asilo in Polonia [v. l'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2013/32/UE]. Come emerge dalla comunicazione delle autorità polacche del 28 aprile 2021, il diritto polacco prevede che una procedura di asilo non possa più essere riassunta decorsi nove mesi dalla sua sospensione e che una nuova domanda debba essere trattata come domanda reiterata.

78 c. Tuttavia, nel caso di specie, il rigetto come inammissibile della domanda di asilo del ricorrente proposta in Germania potrebbe non superare un esame alla luce dell'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 604/2013. La norma di cui trattasi dispone che nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), [del regolamento 604/2013], qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l'esame di una domanda in seguito al ritiro di quest'ultima da parte del richiedente, prima di una decisione sul merito di primo grado, detto Stato membro provvede affinché al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che l'esame della domanda sia portato a termine o di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, che **non** (grassetto del giudice del rinvio) sarà trattata come domanda reiterata di cui alla direttiva 2013/32/UE. Alcuni giudici nazionali ritengono che, nella fattispecie qui considerata (sospensione della procedura per rinuncia), l'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 604/2013 osti al trattamento di un'ulteriore domanda di asilo come domanda reiterata e al suo rigetto come inammissibile. Tali giudici interpretano l'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 604/2013 nel senso che nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 604/2013, lo Stato membro competente deve garantire che la domanda di asilo sia esaminata nel merito se - come nel caso di specie - ciò non è ancora avvenuto perché la relativa procedura di asilo è stata sospesa senza esame nel merito.

V. VG Cottbus (Tribunale amministrativo di Cottbus), ordinanza del 12 gennaio 2015 – 3 L 193/14.A –, ECLI:DE:VGCOTTB:2015:0112.3L193.14.A.0A, juris punto 20; VGH Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore del Land Baden-Württemberg), sentenza del 29 aprile 2015 – A 11 S 121/15 –, ECLI:DE:VGHBW:2015:0429.A11S121.15.0A, juris punto 37.

79 Altri giudici nazionali ritengono, invece, che l'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, [del regolamento 604/2013] non trovi applicazione in casi come quello in esame. Essi ritengono che l'articolo 28, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2013/32/UE prevalga sull'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma. Essi lo desumono dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, ai sensi del quale detto articolo «fa salvo [unbeschadet] il regolamento (UE) n. 604/2013».

V. VG Sigmaringen (Tribunale amministrativo di Sigmaringen), sentenza del 19 febbraio 2021 – A 13 K 183/19 –, ECLI:DE:VGSIGMA:2021:1902.A13K183.19.0.A, juris punto 40; VG Frankfurt/Oder (Tribunale amministrativo di Francoforte sull'Oder), sentenza del 17 giugno 2021 – 10 K 97/21.A –, ECLI:DE:VGFRANK:2021:0617.10K97.21.A.00, juris punto 27.

80 Il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla lettura sopra riportata dell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE e propende tendenzialmente per una lettura secondo cui il regolamento (UE) n. 604/2013 prevale sull'articolo 28, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2013/32/UE. La formulazione in lingua tedesca della disposizione ammette entrambe le possibilità. Quale sinonimo

di «unbeschadet (indipendentemente da)» si rinvia, da un lato, «trotz (malgrado)» o «ungeachtet (nonostante)». L'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE prevarrebbe, quindi, sul regolamento. D'altro canto, proprio nel linguaggio giuridico, viene indicato come sinonimo di «unbeschadet» «bleibt unberührt (resta fermo)». In tal caso, a prevalere sarebbe il regolamento (UE) n. 604/2013 e, pertanto, anche il suo articolo 18, paragrafo 2, secondo comma. Quest'ultima lettura sembra trovare conferma anche nella versione inglese («without prejudice to»), neerlandese («doet geen afbreuk aan») e francese («sans prejudice du»).

- 81 Ma il giudice del rinvio nutre dubbi quanto all'applicabilità, nel caso di specie, dell'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 604/2013, per altre ragioni. Ricorre tuttavia una fattispecie ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 604/2013, poiché il ricorrente ha implicitamente ritirato la propria domanda di asilo in corso d'esame conformemente all'articolo 2, lettera e), del regolamento suddetto, recandosi in Germania e rinunciando alla sua procedura di asilo in Polonia. Per tale motivo, lo Stato membro competente (in quel momento: la Polonia) non ha portato avanti la procedura di asilo del ricorrente, ma l'ha sospesa prima di una decisione sul merito. Per un siffatto caso, l'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, del regolamento 604/2013, stabilisce che **detto** (grassetto del giudice del rinvio) Stato membro provvede affinché al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che l'esame della domanda sia portato a termine o di presentare una nuova domanda, che non sarà trattata come domanda reiterata di cui alla direttiva 2013/32/UE. A parere del giudice del rinvio, «detto» Stato membro è il medesimo Stato membro che ha sospeso la procedura; una fattispecie siffatta era oggetto della decisione della Corte del 17 marzo 2016 – C-695/15 PPU –, ECLI:EU:C:2016:188. Pertanto, l'ipotesi in esame del trasferimento della competenza in capo a un altro Stato membro in ragione di un superamento dei termini non sembra essere ricompresa nel tenore letterale dell'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, del regolamento 604/2013.
- 82 D'altro canto, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento 604/2013, in tali casi **gli Stati membri** (grassetto del giudice del rinvio; anche le versioni inglese, neerlandese e francese utilizzano in questo passaggio il plurale) provvedono affinché l'esame della domanda sia portato a termine. Se ne trae in parte la conclusione che, non solo lo Stato membro originariamente competente per l'espletamento di una procedura di asilo, ma anche lo Stato membro divenuto competente a seguito di un trasferimento della competenza deve provvedere affinché il richiedente possa presentare in quest'ultimo Stato membro una nuova domanda di asilo, che non sarà trattata come domanda reiterata di cui alla direttiva 2013/32/UE.

V, VGH Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore del Land Baden-Württemberg), sentenza del 29 aprile 2015 – A 11 S 121/15 –, ECLI:DE:VGHBW:2015:0429.A11S121.15.0A, juris punto 37.

83 D'altra parte, il giudice del rinvio osserva che l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 604/2013 al caso di specie sfocerebbe in un risultato che esso reputa difficilmente comprensibile. Se il ricorrente avesse presentato la sua prima domanda di asilo in Germania e la sua procedura di asilo fosse stata sospesa per rinuncia ad essa, il regolamento (UE) n. 604/2013 e quindi anche il suo articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, non troverebbe applicazione. Di conseguenza, un'ulteriore domanda di asilo dovrebbe essere trattata come domanda reiterata qualora il ricorrente riassuma la procedura solo trascorsi nove mesi dalla sospensione del procedimento. In caso di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, al presente caso, l'ulteriore domanda di asilo del ricorrente sarebbe invece trattata come prima domanda benché i due casi si differenzino unicamente in ragione del fatto che, nel primo caso, entrambe le domande di asilo sono state presentate nel medesimo Stato membro, mentre nel secondo caso la prima domanda e l'ulteriore domanda sono state presentate in Stati membri diversi. In tal modo, sarebbero «premiati» i movimenti secondari. A parere del giudice del rinvio, ciò non è compatibile con l'obiettivo del Sistema comune di asilo (CEAS), di evitare i movimenti secondari.

84 – V. sentenza della Corte del 2 aprile 2019 – C-582/17 e a. (H. e R.) –, ECLI:EU:C:2019:280, punto 77 –

85 Sulla seconda questione:

86 A parere del giudice del rinvio occorre rispondere in senso affermativo alla seconda questione. Ove la domanda reiterata transnazionale sia ammissibile alla luce del diritto dell'Unione, non può fare differenza se la prima domanda e la domanda ulteriore siano state presentate in uno stesso Stato membro o in Stati membri diversi. L'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE trova, pertanto, applicazione anche alle domande reiterate transnazionali. Secondo la comprensione del giudice del rinvio, il trasferimento della competenza per l'espletamento di una procedura di asilo in capo a un altro Stato membro non può comportare un peggioramento della posizione procedurale del richiedente interessato.

V. BVerwG (Corte amministrativa federale), sentenza del 14 dicembre 2016 – 1 C 4.16 –, ECLI:DE:BVerwG:2016:141216U1C4.16.0, punti 34 e segg.

87 Un siffatto peggioramento non è previsto né nel regolamento (UE) n. 604/2013, né nella direttiva 2013/32/UE. Pertanto, la procedura di asilo avviata a fronte di un'ulteriore domanda di asilo in un altro Stato membro deve essere espletata come prima procedura se la procedura sospesa nello Stato membro originariamente competente avrebbe dovuto essere portata avanti o espletata come prima procedura.

88 Sulla terza questione:

89 A parere del giudice del rinvio occorre rispondere in senso affermativo alla terza questione già solo per garantire che la nozione di domanda reiterata transnazionale

sia applicata in maniera unitaria in tutti gli Stati membri. Dalla necessità di garantire tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza, consegue che una disposizione del diritto dell'Unione - come, nella specie, l'articolo 2, lettera q), e l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE - che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per determinarne il senso e la portata, deve solitamente essere oggetto, nell'intera Unione europea, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto, in particolare, del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione.

V. sentenza della Corte del 9 settembre 2021 – C-768/19 –, ECLI:EU:C:2021:709, punti 34 e segg.

90 Sulla quarta questione:

91 Secondo il giudice del rinvio occorre rispondere alla quarta questione nel senso che, per stabilire se una procedura di asilo precedentemente sospesa in un altro Stato membro sia definitivamente conclusa o possa essere ancora riaperta, occorre fare riferimento al momento del trasferimento della competenza per l'espletamento della procedura di asilo ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013. Nelle sue osservazioni sulla seconda questione, il giudice del rinvio ha osservato che il trasferimento di detta competenza in capo a un altro Stato membro non può comportare un peggioramento della posizione procedurale del richiedente interessato. Viceversa, il trasferimento di detta competenza in capo a un altro Stato membro non dovrebbe però determinare nemmeno un miglioramento di detta posizione procedurale. Tuttavia, proprio ciò accadrebbe se, nello stabilire se una procedura di asilo precedentemente sospesa in un altro Stato membro sia definitivamente conclusa o possa essere ancora riaperta, si dovesse fare riferimento al momento della richiesta di asilo o al momento della presentazione di una domanda formale di asilo in un ulteriore Stato membro. Infatti, non sarebbero così prese in considerazione le decisioni adottate dallo Stato membro (ancora) competente tra la data della richiesta di asilo o della presentazione di una domanda formale di asilo in un altro Stato membro e la data di trasferimento della competenza per l'espletamento della procedura di asilo in capo a detto Stato membro. Lo dimostra anche il caso in esame: le autorità polacche hanno sospeso la procedura di asilo del ricorrente in Polonia il 20 aprile 2020 e quindi solo dopo che il ricorrente aveva chiesto asilo in Germania (2 marzo 2020). È vero che la data della sospensione della procedura di asilo del ricorrente in Polonia precede la data di presentazione della sua domanda formale di asilo (30 aprile 2020). Tuttavia, il periodo trascorso tra la richiesta di asilo e la presentazione di una domanda formale di asilo è, nella specie, insolitamente lungo. In base a quanto osservato dal giudice del rinvio nelle altre procedure di asilo da lui trattate, di norma, la presentazione di una domanda formale di asilo avviene entro pochi giorni dalla prima richiesta di asilo. Ciò mostra che, qualora si dovesse fare riferimento alla data della richiesta di asilo o alla data di presentazione di una domanda formale di asilo in un ulteriore Stato membro, di norma, in quest'ultimo Stato membro non si dovrebbe far riferimento alla sospensione della procedura

nell'altro Stato membro. Il giudice non ravvisa alcuna giustificazione alla luce del diritto dell'Unione per un siffatto esito. In tale contesto occorre considerare che, in genere, l'altro Stato membro viene a conoscenza del soddisfacimento delle condizioni per la sospensione della procedura di asilo ivi espletata soltanto con la richiesta di ripresa in carico da parte dell'ulteriore Stato membro. Infatti, in considerazione della distanza e dell'apertura dei confini tra gli Stati membri, tra la data della partenza da un altro Stato membro, la presentazione di una domanda di asilo in un ulteriore Stato membro e la presentazione di una richiesta di ripresa in carico da parte di quest'ultimo Stato membro trascorrono, di norma, solo pochi giorni.

- 92 L'effetto sopra descritto è ancora più chiaro nel caso in cui l'altro Stato membro non sospende la procedura, ma si avvale del diritto di scelta ad esso accordato nell'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/32/UE, di respingere, previo adeguato esame del merito, la domanda di asilo di una persona che abbia implicitamente ritirato la sua domanda o rinunciato alla procedura. Se le autorità polacche avessero respinto la domanda di asilo del ricorrente il 5 maggio 2020, vale a dire circa due settimane dopo il ricevimento della richiesta di ripresa in carico il 20 aprile 2020, tale decisione non dovrebbe essere presa in considerazione se, nello stabilire se una procedura di asilo precedentemente sospesa in un altro Stato membro sia definitivamente conclusa, si dovesse fare riferimento alla data della richiesta di asilo o alla data di presentazione di una domanda formale di asilo in un altro Stato membro.
- 93 Un momento successivo alla data di trasferimento della competenza per l'espletamento della procedura di asilo non potrebbe venire in considerazione già per il fatto che, in tale momento, l'altro Stato membro non è più competente per l'espletamento della procedura di asilo. Per tale ragione non si comprende perché le decisioni adottate dall'altro Stato membro dopo tale data dovrebbero incidere ancora sull'espletamento della procedura di asilo condotta nell'ulteriore Stato membro. Inoltre, occorre considerare che laddove si dovesse far riferimento a un momento successivo, la questione se una procedura di asilo sospesa in precedenza in un altro Stato membro possa ancora essere riaperta dipenderebbe da circostanze imputabili all'amministrazione o ai giudici nazionali, in particolare dalla maggiore o minore celerità della decisione sulla domanda di asilo o sul ricorso diretto contro una decisione di rigetto.

V. sentenza della Corte del 9 settembre 2021 – C-768/19 –, ECLI:EU:C:2021:709, punto 41.

(omissis) [Nomi dei giudici firmatari dell'ordinanza]

(omissis) [dichiarazione di conformità all'originale]